

(2388)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1958

Estensione della indennità di proflassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio prestato presso i reparti clinici delle Facoltà di medicina e chirurgia e presso numerosissimi istituti e laboratori scientifici delle Facoltà di scienze naturali, medicina veterinaria, farmacia, agraria ed ingegneria, comporta inevitabilmente prestazioni che presentano sempre la caratteristica del pericolo, diretto ed imminente, alla incolumità personale; di tal che i dipendenti che vi sono addetti si trovano costantemente esposti al rischio di gravi contagi ed infezioni o di infortuni di ogni genere provocati dal maneggio di sostanze o dall'uso di speciali apparecchiature e macchine.

Il corrispettivo economico — che si ritiene dovuto agli interessati soprattutto in ordine

al maggiore aggravio finanziario cui vanno incontro per procurarsi una più razionale ed adeguata nutrizione che rafforzi il grado della loro resistenza fisica e psichica a quegli agenti avversi che quotidianamente li minacciano — consiste nella indennità di proflassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, che con il provvedimento in esame viene estesa alle più modeste categorie del personale in servizio presso le Università e cioè al personale tecnico, ivi compresi gli infermieri e le ostetriche, ed a quello ausiliario, ivi compresi i portantini delle cliniche.

La limitazione della provvidenza in questione alle suddette categorie di personale, con esclusione di quello docente ed assistente, è

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stata suggerita non da considerazioni tecniche — che non sussistono — ma di opportunità, in relazione sia alla modesta condizione di tali categorie sia al fatto che alcune amministrazioni ospedaliere corrispondono una speciale indennità di proflassi, già di rischio, ad analoghe categorie di personale al cui fianco lavorano spesso i dipendenti universitari di che trattasi.

L'altra esigenza, da tempo avvertita, è quella di attribuire una speciale indennità di lavoro notturno a quei dipendenti, tecnici ed ausiliari, che svolgono di notte un servizio non straordinario, e cioè eccedente il normale orario di lavoro diurno, ma ordinario, nel senso che esso, per necessità funzionali, non può non svolgersi normalmente anche nelle ore notturne.

Per tali motivi, e sulla base di precedenti vigenti in materia sia presso altre amministra-

zioni dello Stato, sia presso alcune amministrazioni ospedaliere, il proposto disegno di legge prevede anche la istituzione di una speciale indennità di lavoro notturno a favore del personale tecnico ed ausiliario delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Osservatori astronomici.

Il maggior onere, derivante dalla estensione della indennità di proflassi e della istituzione della indennità di lavoro notturno, è calcolato, per esercizio finanziario, rispettivamente in 150 milioni ed in 12 milioni.

Poichè il proposto provvedimento avrà effetto dalla data del 1° giugno 1958, il maggior onere, per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà di lire 13.500.000.

A tale onere sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonchè di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 23-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, è estesa la indennità di proflassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.

Art. 2.

A favore del personale di cui al precedente articolo nonchè di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, è istituita una indennità di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte.

La suddetta indennità non è cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1958.

Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.